

A mezzo A/R
Anticipata a mezzo fax 091.6823313
A mezzo e-mail: editore@lavoripubblici.it

Spett.le
Grafill S.r.l.
Via Principe di Palagonia 87/91
90145 Palermo

e
p.c.

Inarcassa
c.a. Presidente
Arch. Paola Muratorio

OGGETTO: ARTICOLO DEL 10.03.2015 "INARCASSA" - LAVORIPUBBLICI.IT

Spettabile Grafill,

in data odierna è stato pubblicato sul Vostro periodico on line "LavoriPubblici.it" un articolo a firma di Gianluca Oreto, intitolato "Inarcassa", inerente le coperture assicurative erogate da RBM Salute S.p.A. in favore degli Architetti ed Ingegneri iscritti ad Inarcassa che abbiano aderito alla polizza sanitaria di base.

In particolare, con tale articolo è stato denunciato un comportamento non corretto della Compagnia - definito perfino illecito (!) - che avrebbe modificato unilateralmente, *in pejus* e senza darne comunicazione alcuna agli assicurati, le condizioni della polizza base. Ciò si evincerebbe dall'introduzione, nell'ambito della documentazione a disposizione degli iscritti, di due nuove sezioni non presenti nella versione originaria. Trattasi dei paragrafi E.5 "Termine per la domanda di rimborso" ed E.6 "Modalità di rimborso". Con il primo, la Compagnia avrebbe introdotto il termine di 120 giorni per la denuncia del sinistro da parte degli Assicurati; con il secondo, invece, quello di 60 giorni per la liquidazione del sinistro, fissando quindi un limite di tempo entro il quale è la stessa Compagnia ad impegnarsi verso gli assicurati a concludere le pratiche di rimborso da essi presentate.

Nel merito, intendiamo contestare del tutto quanto affermato, in quanto il contenuto dell'articolo di cui in oggetto non risponde al vero ed è altresì altamente lesivo della nostra immagine.

Ci preme, pertanto, chiarire la nostra posizione a riguardo.

Preliminarmente, si evidenzia come il termine di 120 giorni per la denuncia del sinistro da parte degli assicurati non rappresenti una novità per gli iscritti ad Inarcassa, in quanto già previsto dalle polizze precedentemente in vigore, in capo ad altra Compagnia di assicurazione.

Inoltre, la suddetta previsione è stata inserita da Inarcassa sub art. 5 del Capitolato di Polizza Base, elaborato nell'ambito della procedura di gara, avente natura pubblica, cui ha partecipato RBM Salute.

Quest'ultima, ha recepito la suddetta disposizione nell'ambito del proprio fascicolo informativo; si veda, al riguardo, l'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, rubricato "Termine per la domanda di rimborso", che prevede quanto segue: *"Le richieste di rimborso devono essere trasmesse dall'Assicurato all'Assicuratore entro 120 giorni dall'evento. Per le prestazioni effettuate prima del ricovero il termine di 120 giorni decorre dalla data di dimissione del Ricovero o Day Hospital. Per le prestazioni effettuate dopo il ricovero, o in assenza di ricovero, il termine di 120 giorni decorre dal giorno in cui è effettuata ogni singola prestazione. Inarcassa può surrogare l'Assicurato nella richiesta della diaria sostitutiva giornaliera alla Società qualora l'Assicurato stesso abbia presentato domanda di indennità per inabilità temporanea assoluta, fermo restando il termine di 120 giorni dall'evento per la richiesta."*

Detta disposizione, in un primo momento, non era stata introdotta anche all'interno del "Nomenclatore" che rappresenta il documento cui si fa riferimento nell'articolo e che sarebbe stato modificato unilateralmente da RBM Salute. Il "Nomenclatore", infatti, rappresenta un testo che ha lo scopo di illustrare agli assicurati **le prestazioni** ad essi garantite dalla polizza di cui sono titolari. Tale documento non sarebbe tenuto a specificare altresì le modalità operative da seguire per attivare le predette garanzie; queste modalità, infatti, hanno sempre trovato evidenza nell'ambito del fascicolo di polizza, a far tempo dalla data di decorrenza della stessa (1.1.2015).

Pur tuttavia, nell'ottica di mettere a disposizione degli iscritti un documento di sintesi quanto più completo possibile anche con riguardo alle istruzioni di carattere operativo, si è deciso, in un secondo momento, di introdurre la succitata previsione anche nell'ambito del Nomenclatore, allineandolo al Fascicolo di Polizza.

Alla luce di quanto sopra esposto, è pertanto evidente che la previsione inerente i termini di rimborso (di cui sia all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, sia al par. E.5 del Nomenclatore) non sia stata introdotta arbitrariamente dalla Compagnia, bensì definita nel capitolato di gara nell'ambito di una procedura svoltasi pubblicamente e, peraltro, in continuità con quanto previsto

nell'ambito delle polizze precedentemente in vigore (nella fattispecie sino al 31.12.2014, con altra Compagnia di Assicurazione).

Da ultimo, si evidenzia come nell'articolo in questione sia citato strumentalmente il paragrafo E.6 del Nomenclatore, a dimostrazione del fatto che la Compagnia ne abbia modificato unilateralmente il contenuto, senza entrare nel merito dello stesso: trattasi, infatti, di una previsione da cui discende un impegno della Compagnia a rispettare un termine certo per la liquidazione delle pratiche di rimborso e, dunque, di una previsione di favore per gli iscritti.

Tanto precisato, ritenendo doveroso fornire agli iscritti ad Inarcassa una corretta informazione sulle coperture erogate da RBM Salute ed al fine di non aggravare ulteriormente il grave danno all'immagine già subito dalla scrivente Società

Vi diffidiamo formalmente

- ad eliminare con la necessaria urgenza l'articolo in oggetto, fortemente lesivo dell'immagine della scrivente, da tutte le Vostre pubblicazioni;
- a pubblicare il contenuto della presente o, comunque, a smentire integralmente e prontamente quanto affermato nell'articolo in oggetto.

Con espresso avviso che, in caso di inadempimento alla presente diffida entro 1 giorno dalla data di ricezione, provvederemo senza indugio ad adire le competenti autorità giudiziarie, nessuna esclusa.

Con ogni più ampia riserva di agire giudizialmente per ottenere, comunque, il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Scrivente società.

RBM Salute S.p.A.

